

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1435

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOFFARDI, FAGNI, SARTORI, MANNA**
e **DIONISI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1993

Misure atte a favorire l'imbarco di personale medico
e paramedico sulle navi mercantili italiane

ONOREVOLI SENATORI. - Una delle ragioni che rendono la professione del marittimo più soggetta a rischio e a disagio è la mancanza a bordo di personale medico o infermieristico nella gran parte delle navi della marina mercantile.

È questa una esigenza sentita da sempre nell'ambiente marittimo: già gli Argonauti, partendo alla conquista del vello d'oro, si preoccupano di portare con sé addirittura il Dio della medicina, Esculapio.

La presenza di un medico a bordo è non solo un fatto mitologico ma effettivamente storico i cui precedenti hanno origine davvero lontana: dalla spedizione ateniese di Alcibiade in Sicilia nel 415 a.C. - il Consiglio supremo ordinò l'imbarco di un «medico di marina» - all'ordinamento di Augusto che assegnava un medico ogni trireme, un *medicus duplicarius* e cioè un soldato che, dovendo svolgere anche le mansioni mediche, riceveva una doppia razione e una doppia paga.

Medici navali sono ricordati nella flotta bizantina del VII secolo d.C. da Paolo d'Egina, l'ultimo grande medico dell'Impero Romano d'Oriente e, più avanti, nel XIV secolo, numerose notizie di medici di bordo si ritrovano nella storia delle Repubbliche marinare, in particolare di Venezia e Genova.

Nelle quaranta galee armate che la Repubblica di Genova si impegnava nel 1337 a fornire a Filippo di Valois è compresa la presenza di un «maestro chirurgo» e anche Cristoforo Colombo, nel suo primo viaggio, non dimentica due medici: il maestro Alonzo e il maestro Juan.

Tra il '500 e il '600 le più importanti marine d'Europa stabiliscono nei loro regolamenti l'obbligo della presenza dei medici a bordo: anzi, Marcantonio Colonna alla

battaglia di Lepanto ordinò che i medici in ogni nave fossero due.

La presenza di queste figure professionali, specialmente nei lunghi viaggi, contribuì in modo notevole allo sviluppo della conoscenza medica sia per la specificità delle patologie di bordo (si pensi allo scorbuto) sia per le malattie esotiche e tropicali.

Non solo ma altre problematiche, attinenti all'igiene (per esempio la conservazione dei cibi o della provvista idrica) o all'alcoolismo dei marinari furono oggetto di studio e di scoperte importanti.

Queste esperienze fecero sì che in Italia, a partire dal secolo XVII, si istituissero ospedali navali e apposite scuole per medici navali, come quella di Livorno nel 1619.

Il Corpo sanitario della Regia marina italiana prevedeva, nel 1861, ben 110 ufficiali medici.

Oggi giorno, grazie allo sviluppo tecnologico che consente di ridurre molto i tempi di navigazione, e le migliori condizioni igieniche di bordo, l'esigenza della presenza di un medico nella nave, salvo che per le navi passeggeri, pare meno avvertita.

Tuttavia essa resta oggettivamente ed è anzi aggravata nel caso delle grandi navi petroliere o *portacontainers* che, a causa del loro dislocamento e grazie a tecniche di sbarco-imbarco attraverso l'uso di chiatte, spesso non attraccano neppure nei porti limitandosi a brevi soste in rada e a lunghissimi periodi di navigazione.

È pur vero che alcuni ufficiali, per lo più quelli di coperta, seguono un corso di preparazione per poter, in caso di necessità, eseguire una prima assistenza, coadiuvata dall'encomiabile servizio di assistenza medica via radio del Centro internazionale radio-medico (CIRM) e dai suoi qualificati consulenti.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È comunque quanto mai opportuno prevedere, specialmente per le navi in lunga navigazione, o che operano a grande distanza dalla costa o da città con presidi sanitari adeguati, la presenza di personale medico o paramedico a bordo anche delle navi mercantili.

Non sfugge certo ai presentatori del presente disegno di legge la ragione per cui, non essendo obbligato, l'armatore è di norma assai restio a prevedere una figura professionale nelle tabelle di armamento

con compiti aleatori legati alla condizione degli equipaggi più che alle esigenze della nave e del carico trasportato.

Ragioni di umanità e di civiltà devono però realizzare tale obbligo prevedendo contemporaneamente norme che, sul piano economico, favoriscano tale presenza, come l'utilizzo di personale medico sotto leva, leggi che facilitano l'avviamento al lavoro, agevolazioni fiscali.

E ciò è appunto quanto ci si propone nel presentare questo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Le navi mercantili battenti bandiera italiana hanno l'obbligo, se in navigazione oltre gli Stretti, di avere a bordo un medico o un infermiere diplomato abilitati alla professione.

Art. 2.

1. I medici e gli infermieri di cui all'articolo 1, se soggetti alla leva militare, possono svolgere il servizio civile sostitutivo di quello militare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, a bordo delle navi di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge.

2. I giovani che intendono avvalersi della disposizione di cui al comma 1 presentano domanda al Distretto militare di appartenenza.

3. Il Ministero della marina mercantile, a cui i Distretti militari comunicano periodicamente l'elenco dei richiedenti l'autorizzazione al servizio civile, stipula speciali convenzioni con gli armatori delle navi interessate all'utilizzo di tale personale.

Art. 3.

1. È facoltà del Ministero della marina mercantile estendere l'applicazione degli articoli 1 e 2 precedenti anche alle navi di bandiera italiana che, pur operando in navigazione mediterranea, sono soggette a rischi particolari per l'incolumità e la salute degli equipaggi. Tale provvedimento viene deliberato dal Ministro, anche a seguito di istanza motivata dell'armatore o delle organizzazioni sindacali dei marittimi.

Art. 4.

1. La durata del servizio civile sostitutivo di quello militare di leva è pari a quella del servizio di leva stesso.

2. I medici e gli infermieri di cui all'articolo 2 della presente legge usufruiscono dello stesso trattamento economico previsto, nella Marina militare, per i Guardiamarina se medici e per i Secondi capi se infermieri diplomati.

Art. 5.

1. Il personale medico o paramedico che non si avvale delle possibilità di cui agli articoli 2 e seguenti è inquadrato a livello rispettivamente di ufficiale o di sottufficiale e usufruisce del trattamento economico e normativo previsto dal contratto nazionale di categoria vigente.

Art. 6.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta del Ministro della marina mercantile con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, emana un decreto legislativo contenente norme di esenzioni fiscali in favore degli armatori che si avvalgono della presente legge.

Art. 7.

1. Il contributo annuo a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile a favore del Centro internazionale radiomedico (CIRM), ente morale riconosciuto con decreto del 29 aprile 1950, n. 553, già determinato in lire 450 milioni con legge 14 febbraio 1985, n. 27, e aumentato di 550 milioni per il 1992 con legge 5 febbraio 1992, n. 71, è elevato a lire 1000 milioni per il 1993, 1994 e 1995.

2. A partire dal 1996, lo stanziamento previsto dal comma 1 sarà adeguato annual-

mente in sede di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge nel 1993, 1994 e 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della marina mercantile.